

Tribunale di Reggio Emilia, 18 ottobre 2012.
Presidente Savastano, Giudice Est. Fanticini.

Procedimento dall'ingiunzione - Istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto - Reiezione - Reclamo - Inammissibilità.

Procedimento presunzione - sospensione dell'esecuzione provvisoria - Natura cautelare nel provvedimento - Esclusione.

È inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza con la quale è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo (ex art. 649 c.p.c.).

Il provvedimento ex art. 649 c.p.c. non riveste natura cautelare, dovendosi intendere come mero obiter dictum il passaggio di Cass. n. 3979 del 2012 in cui la sospensione della provvisoria esecuzione è definita "provvedimento di natura lato sensu cautelare". In ogni caso, la sentenza della Suprema Corte si limita a riconoscere la possibilità di un'applicazione in via analogica del rito cautelare uniforme nella parte in cui permette l'adozione di un decreto inaudita altera parte e la sua successiva conferma, modifica o revoca dopo l'instaurazione del contraddittorio; nella pronuncia non si rinviene alcuna equiparazione alle misure cautelari della sospensione ex art. 649 c.p.c. (con conseguente inapplicabilità dell'art. 669-quaterdecies c.p.c.), né si accenna all'estensione a questa dell'intero rito cautelare uniforme (ivi compreso il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.).

Omissis

ORDINANZA

Erede Sergio (alle cui difese si è associato Fratta Davide) ha proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il Giudice della causa N. 5133/2012 ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo N. 2369/2012 del 12-15/6/2012, emesso in favore di Panizzi Giuliano; in particolare, con l'ordinanza del 10-13/8/2012, il Giudice ha revocato il proprio precedente decreto (emesso inaudita altera parte) di sospensione della

provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio.

La prima questione da esaminare riguarda la contestata ammissibilità del reclamo de quo.

La tesi del reclamante è suggestiva e, sotto certi aspetti, logica:

– la sospensione prevista dall'art. 649 c.p.c. ha natura cautelare (a differenza del provvedimento ex art. 648 c.p.c., che riveste carattere anticipatorio);

– difatti, in presenza di gravi motivi (da intendersi quali fumus boni iuris e periculum in mora, elementi richiamati anche nell'ordinanza impugnata), il Giudice può privare di esecutorietà il decreto ingiuntivo emesso con clausola di immediata esecutività ex art. 642 c.p.c. con una cautela che è posta ad mala maiora vitanda;

– ai sensi dell'art. 669-quaterdecies c.p.c. (norma da interpretarsi, con la prevalente opinione, in senso ampio e non solo ai provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle specifiche sezioni del codice di procedura civile richiamate nella disposizione), anche alla misura cautelare ex art. 649 c.p.c. si estende il cosiddetto "rito cautelare uniforme";

– conseguentemente, deve reputarsi ammissibile il reclamo disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c.

Come esposto, la tesi è certamente interessante, ma si fonda integralmente su un presupposto che non è condiviso dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza predominante (anche di questo Tribunale; ex plurimis, Trib. Venezia 4/4/2000, in Foro It., 2000, I, 3644): la natura cautelare dell'ordinanza ex art. 649 c.p.c.

In primo luogo, non pare fondata una distinzione ontologica tra l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., tramite la quale viene concessa l'esecutorietà dell'ingiunzione oggetto di opposizione, e quella ex art. 649 c.p.c., con cui si sospende l'esecutività concessa inaudita altera parte (su tale distinzione si basano alcune delle argomentazioni del reclamante); al contrario, la Corte Costituzionale – con sentenza n. 200 del 1996 – ha stabilito che le due misure sono sì speculari, ma che identico è il meccanismo processuale dal quale sono rette ("Trattasi, all'evidenza, dell'ipotesi inversa rispetto a quella della concessione della clausola ex art. 648 cod. proc. civ. ... Identico è il meccanismo pro-

cessuale, implicante in quel caso un interinale apprezzamento degli argomenti di contestazione del titolo attraverso un giudizio di prognosi, e richiedente qui una valutazione della ricorrenza dei gravi motivi: in entrambe le ipotesi il giudice compie una valutazione di massima, destinata a permanere per il tempo necessario alla ordinaria cognizione, secondo una ratio intesa a far sì che non resti vanificata la pregressa fase monitoria”).

Inoltre, sebbene la valutazione sulla sussistenza di “gravi motivi” sia spesso condotta, nelle ordinanze ex art. 649 c.p.c., attraverso la ricerca del *fumus boni iuris* dell’opposizione e del *periculum in mora* (requisiti caratteristici dei provvedimenti cautelari), la lettera della legge non richiama espressamente e letteralmente tali elementi: infatti, i “motivi” devono rinvenirsi nell’apparente fondatezza dell’opposizione e occorre pure che gli stessi siano “gravi”, nel senso che solo un consistente pregiudizio potrebbe giustificare la sospensione (non così, ad esempio, per un’opposizione fondata sull’avvenuto pagamento di un’esigua somma rispetto ad un ingente importo indicato nell’ingiunzione).

Buona parte delle argomentazioni del reclamante si fonda sulla motivazione della sentenza della Suprema Corte n. 3979 del 2012: si afferma che la natura cautelare della misura ex art. 649 c.p.c. è stata riconosciuta in quella pronuncia, la quale ha anche esteso, in via ermeneutica, il rito cautelare uniforme al provvedimento *de quo*.

In realtà, la pronuncia della Corte di Cassazione non può essere interpretata nel senso voluto dalla difesa di Erede.

Il caso riguardava un’opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dall’esecutato, il quale contestava il diritto di agire in *executivis*, poiché il titolo esecutivo era stato sospeso (o revocato) prima ancora della notificazione del precetto, con provvedimento reso inaudita altera parte e successivamente confermato nel contraddittorio tra le parti.

Nella sua decisione, la Corte riafferma il principio *nulla executio sine titulo* (escludendo in toto il potere del creditore di agire in via esecutiva in assenza di titolo esecutivo, perché sospeso o revocato prima dell’avvio della procedura) e conferma anche che al Giudice dell’opposizione all’esecuzione è precluso ogni

controllo in rito o nel merito dei titoli esecutivi giudiziali, salva l’ipotesi di inesistenza dei medesimi. Poiché nella fattispecie concretamente esaminata era stata sindacata la validità del provvedimento di sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo (ex art. 649 c.p.c.) emesso prima dell’instaurazione del contraddittorio (e, successivamente a questa, ribadito), il Supremo Collegio non ravvisa affatto una tale forma di (grave) invalidità in ragione della pretesa violazione del principio stabilito dall’art. 101 c.p.c. e, “anzi, quanto alla sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’art. 649 cod. proc. civ., la possibilità di ricostruirlo come provvedimento di natura lato *sensu cautelare* consente di applicare la normativa sul c.d. procedimento cautelare uniforme e, di essa, l’art. 669 *sexies* cod. proc. civ., nella parte in cui consente appunto l’adozione di provvedimenti prima dell’instaurazione del contraddittorio sull’istanza cautelare stessa, salva la necessaria loro conferma (o modifica o revoca) a contraddittorio pieno: cosa che, a ben vedere, è accaduta proprio nel caso di specie”.

Può chiaramente evincersi dalla motivazione della sentenza che quest’ultima parte costituisce un mero *obiter dictum* (dato che la Corte aveva già confermato che soltanto l’inesistenza dei titoli esecutivi giudiziali può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione) in cui, solo incidentalmente, si esclude anche la presenza di invalidità meno gravi.

Ad ogni buon conto, anche a voler considerare il passaggio motivazionale come una chiara indicazione (e non solo come un *obiter dictum*), la stessa sentenza non equipara affatto la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. alle misure cautelari, ma si limita a definirla come un “provvedimento di natura lato *sensu cautelare*”, al quale può applicarsi – in via analogica – il rito cautelare uniforme nella parte in cui permette l’adozione di un decreto inaudita altera parte e la sua successiva conferma, modifica o revoca dopo l’instaurazione del contraddittorio (secondo il meccanismo descritto nell’art. 669-*sexies* c.p.c.). Non si rinviene affatto, nelle parole usate dalla Suprema Corte, una completa assimilazione (significativo è l’impiego dei termini “natura lato *sensu cautelare*”), né tantomeno si fa esplicita estensione dell’intero rito cautelare uniforme – ivi compreso il reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c. –

alla misura (“solo latamente cautelare”), individuata nell’art. 649 c.p.c.

Del resto, recentemente la Suprema Corte ha (ri)confermato la non impugnabilità (con qualsivoglia mezzo) dell’ordinanza emessa ex art. 283 c.p.c., anch’essa definita “provvedimento endoprocedimentale avente natura **latamente cautelare** e provvisoria” (Cass. n. 15606 del 2012).

Venendo a cadere il presupposto su cui si fonda la teoria del reclamante, non trovano applicazione né l’art. 669-quaterdecies, né l’art. 669-terdecies c.p.c.; anzi, il principio di tassatività delle impugnazioni esclude l’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di sospensione ex art. 649 c.p.c., anche se lo stesso è stato adottato con decreto inaudita altera parte e successivamente revocato con ordinanza (come accaduto nel caso in esame).

Le spese del presente reclamo, in corso di causa, saranno regolate al termine del giudizio.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il reclamo.

Così deciso il 18/10/2012 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia.

*

IL CASO.it